

Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 30 gennaio 2013



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) STATUTI

**Statuto dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori - Varenna (LC)**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 15 gennaio 2013. . . . . 22

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

**Statuto dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori -  
Varenna (LC)  
Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 15  
gennaio 2013**

## SOMMARIO

 CAPO I  
ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Costituzione e denominazione dell'Autorità di bacino lacuale
- Art. 2 - Scopi dell'Autorità di bacino
- Art. 3 - Sede dell'Autorità di bacino
- Art. 4 - Durata dell'Autorità di bacino
- Art. 5 - Adesioni, recessi

 CAPO II  
ORGANI

- Art. 6 - Organi dell'Autorità
- Art. 7 - L'Assemblea: Composizione e Funzioni
- Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 9 - Validità delle sedute
- Art. 10 - Presidenza dell'assemblea
- Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione
- Art. 12 - Competenze del Consiglio di amministrazione
- Art. 13 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
- Art. 14 - Il Presidente
- Art. 15 - Il vice Presidente
- Art. 16 - Vigilanza e controllo
- Art. 17 - Il Direttore
- Art. 18 - Organo di revisione
- Art. 19 - Struttura gestionale
- Art. 20 - Organizzazione dei servizi contabili
- Art. 21 - Indennità e rimborsi spesa agli amministratori

 CAPO III  
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

- Art. 22 - Finanziamenti
- Art. 23 - Patrimonio
- Art. 24 - Disposizioni generali
- Art. 25 - Servizio di tesoreria

 CAPO IV  
RAPPORTI TRA GLI ENTI

- Art. 26 - Raccordo con il territorio
- Art. 27 - Controversie

 CAPO V  
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

- Art. 28 - Trasparenza
- Art. 29 - Accesso e partecipazione

 CAPO VI  
NORME FINALI

- Art. 30 - Funzione normativa dello Statuto
- Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 32 - Revisione dello Statuto

## Allegato A

Calcolo delle quote di partecipazione e tabella lunghezze costa  
Tabella comuni rivieraschi del Lario e dei laghi minori aderenti  
e relativa quota *millesimale di partecipazione*

 CAPO I  
ELEMENTI COSTITUTIVI

**Art. 1  
Costituzione e denominazione  
dell'Autorità di Bacino Lacuale**

1. Il Consorzio dei Comuni e delle Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Mezzola, Montorfano, Olginate, Pusiano e Segrino, composto dai Comuni rivieraschi di seguito elencati: Abbadia Lariana, Albavilla, Alserio, Annone di Brianza, Bellano, Blevio, Bosisio Parini, Calolziocorte, Canzo, Capiamo Intimiano, Cernobbio, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colonno, Crema, Dervio, Domaso, Dongio, Dorio, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Galbiate, Garlate, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Griante, Lecco, Lenno, Lezzano, Lierna, Longone al Segrino, Malgrate, Mandello del Lario, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novate Mezzola, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Ossuccio, Perledo, Pescate, Pianello del Lario, Pognana Lario, Pusiano, Rogeno, Samolaco, San Siro, Sorico, Suello, Torno, Tremezzo, Valbrona, Valmadrera, Varenna, Vercana, Verceia, Vercurago, nonché dalle Province di Como e di Lecco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 4 della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 è trasformato in Ente Pubblico non economico per il perseguimento degli scopi di cui al successivo art. 2 ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012, di seguito chiamata legge, assume la seguente denominazione: «Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori», di seguito chiamato anche Autorità o Ente.

2. La quota di rappresentanza nell'Ente di ciascun Comune viene stabilita con il seguente criterio: in ragione dei canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno e della lunghezza delle coste lacuali di ogni comune. Dal momento dell'attivazione di altri servizi, facenti parte degli scopi dell'Autorità, l'Assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell'apporto specifico di ogni ente aderente.

3. Le Province partecipano in ragione del 10 per mille, in proporzione all'effettiva quota versata all'Autorità. Tale quota sarà almeno pari ai fondi erogati annualmente dalla Regione alle Province per l'espletamento delle funzioni delegate in base alla legge regionale 6/2012 in materia di navigazione interna.

4. Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune o dell'Unione dei Comuni aderente all'interno dell'Assemblea dell'Ente, vengono utilizzate come metodo statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell'Ente.

5. Le quote di partecipazione all'Autorità sono inizialmente definite con il metodo di calcolo individuato nell'*allegato A*.

6. L'Assemblea, con la maggioranza che rappresenti almeno la metà delle quote, ha la facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote stabiliti nell'*allegato A*. L'approvazione delle nuove quote da parte dell'Assemblea dell'Autorità è atto sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale.

7. Le quote di ogni singolo ente sono ricalcolate annualmente in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall'Assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario.

**Art. 2  
Scopi dell'Autorità di Bacino**

1. L'Autorità ha come scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 3, della Legge, l'esercizio in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni e alle Province in materia di demanio lacuale. L'Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

- a. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
- b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del d.p.r. n. 631/1949.

2. Le funzioni delle Province di cui all'art. 4, comma 5, della Legge conferite all'Autorità come di seguito elencate:

- a. l'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 («Regolamento per la navigazione interna»), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
- b. le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
- c. l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
- d. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del «Codice della navigazione» e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. n. 631/1949;
- e. la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 («Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»);
- f. l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche.

3. Spetta altresì all'Autorità l'attuazione, anche in qualità di stazione appaltante per i Comuni associati, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.

4. L'Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:

- a. i servizi e le attività conferiti all'Ente dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
- b. i servizi e le attività conferiti dalle Province di Como e di Lecco e dai Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino in forza di convenzioni o accordi;
- c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.

5. L'Ente assume tutte le iniziative atte a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

6. L'Ente può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o affinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali.

7. L'Ente può costituire o assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.

8. L'Ente potrà gestire, tramite convenzione, il servizio pubblico di navigazione di linea regionale e il relativo piano economico di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, senza costi a suo carico.

### Art. 3

#### Sede dell'Autorità di Bacino

1. La sede dell'Autorità è decisa dall'Assemblea con la maggioranza che rappresenti almeno la metà delle quote degli enti consorziati. Inizialmente la sede legale è stabilita presso Villa Monastero, nel comune di Varenna in via Polvani, 2. In caso di gestione del servizio di navigazione di linea la sede iniziale, per questo servizio, sarà Como.

2. Il Consiglio d'amministrazione dell'Autorità può istituire sedi operative sul territorio del bacino di competenza per agevolare

re l'utenza e garantire una maggiore funzionalità e un migliore controllo del territorio.

3. Tutti gli atti dell'Autorità di Bacino sono pubblici, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, e la pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Autorità fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

### Art. 4

#### Durata dell'Autorità di Bacino

1. La durata dell'Autorità è indeterminata ovvero dura fino all'eventuale scioglimento disposto dalla Regione Lombardia o determinato da una decisione della Assemblea assunta a maggioranza qualificata.

2. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dal Presidente dell'Ente, provvederà a trasferire ogni funzione, servizio o attività comunque denominata ai soggetti che ne hanno disposto l'attribuzione all'Ente, unitamente a quota parte delle risorse, del patrimonio, dei crediti, dei debiti riferibili all'attività conferita nel rispetto degli impegni eventualmente assunti e secondo criteri di equità.

### Art. 5

#### Adesioni, recessi

1. Il recesso da parte dei singoli Enti aderenti deve essere deliberato dai rispettivi consigli comunali e la deliberazione deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione e alla Regione Lombardia a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente. Ricevuta la deliberazione nei termini sopra indicati, l'Autorità di bacino trasmetterà i dati relativi alle concessioni in essere al 31 dicembre alla Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza, dopo aver preso atto del recesso dell'Ente con apposita deliberazione dell'Assemblea. Il recesso non comporta il trasferimento di dotazioni strumentali o di quote di patrimonio.

2. Potranno essere ammessi a far parte dell'Ente i Comuni rivieraschi che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, purché condividano e ratifichino il presente Statuto. Analogamente a quanto disposto al comma 1°, anche le adesioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda e sono subordinate al trasferimento all'Autorità dei dati relativi alle concessioni in corso.

3. In caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono rideterminate, a cura del Consiglio di Amministrazione e successivamente aggiornate con periodicità prevista all'art. 1

4. La delibera assembleare di ratifica di ammissione o recesso è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento dello Statuto, senza ulteriore atto formale.

CAPO II  
ORGANI

### Art. 6

#### Organi dell'Autorità

1. Sono organi dell'Autorità:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Direttore;
- e. l'Organo di revisione.

2. Gli organi dell'Ente rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la scadenza dell'anno solare corrispondente al quinto anno.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Organo di revisione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

### Art. 7

#### L'Assemblea: composizione e funzioni

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti aderenti all'Autorità, o loro delegati (consiglieri o assessori) con

## Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

delega scritta del Sindaco e determina gli indirizzi politico amministrativi generali dell'Ente ispirandosi alle necessità e agli interessi comuni del territorio dell'Autorità.

2. Competono all'Assemblea le seguenti funzioni:

- a. l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b. la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. l'elezione dell'Organo di revisione;
- d. l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
- e. l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità;
- f. le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità;
- g. l'assunzione di mutui;
- h. l'assenso all'adesione da parte di nuovi Enti locali;
- i. l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della Legge;
- j. lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Autorità.

#### Art. 8 Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:

- a. per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- b. per l'approvazione del Rendiconto di esercizio;
- c. in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 2/5 (due quinti) delle quote rappresentate in Assemblea.

2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al precedente comma, mediante lettera recapitata all'ufficio protocollo dei Comuni a mezzo fax, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a tre giorni prima dell'adunanza specificandone il motivo.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione di prima e di seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima convocazione e l'ordine del giorno.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Autorità e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché sul territorio della Regione Lombardia.

6. All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, con diritto di voto solo se membri dell'Assemblea o delegati dal Sindaco, nonché l'Organo di revisione senza diritto di voto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'Albo dell'Autorità di Bacino. L'elenco delle deliberazioni assunte dall'Assemblea viene trasmesso agli enti aderenti all'Autorità

#### Art. 9 Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano almeno la maggioranza delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.

2. Il voto di ogni componente l'Assemblea è pari alla quota rappresentativa del proprio Ente determinata ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.

3. Il «quorum» richiesto per la validità delle deliberazioni è rappresentato dalla maggioranza delle quote di rappresentanza presenti, ove non sia disposto diversamente dal presente Statuto.

4. Per gli argomenti indicati all'art. 7 comma 2 lettere b), c), h), i) e j) è richiesta una maggioranza assoluta dei componenti

che rappresenti almeno i due terzi delle quote rappresentate in assemblea.

5. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.

#### Art. 10 Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

#### Art. 11 Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti: il Presidente e quattro consiglieri, di cui almeno uno di genere diverso dagli altri. I componenti vengono eletti dall'Assemblea e scelti tra amministratori locali e/o esperti del settore.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Autorità, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi associati. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineligibilità a Consigliere Comunale e Provinciale.

4. L'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 8 e dopo aver eletto il Presidente con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 1 del presente Statuto, procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai componenti l'Assemblea. Gli Enti possono aderire e presentare un'unica lista che rappresenti almeno 1/4 (un quarto) del totale delle quote millesimali dell'Autorità entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'Assemblea. Ogni lista dovrà rispettare il principio di genere previsto dal comma 1 del presente articolo e garantire la rappresentatività sia del Lario che dei laghi minori.

5. Le quote millesimali raccolte da ciascuna lista saranno divise tra i rispettivi candidati delle stesse nel seguente modo:

- primo candidato: quote di lista diviso 1
- secondo candidato: quote di lista diviso 2
- terzo candidato: quote di lista diviso 3
- quarto candidato: quote di lista diviso 4.

Risulteranno eletti componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto il quoziente più alto. In caso di parità di quoziente nella nomina dell'ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di quote e, a parità di quote, il più anziano di età. Dovrà essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un consigliere di genere diverso dagli altri.

6. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i due terzi delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.

7. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione durano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.

8. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Autorità uscenti.

#### Art. 12 Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione e di gestione dell'Ente che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore e,



in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.

2. In particolare competono al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:

- a. l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b. l'approvazione dei regolamenti dell'Autorità, previo parere obbligatorio dell'Assemblea;
- c. la determinazione della dotazione organica dell'Autorità;
- d. l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e. la nomina del Direttore tra gli iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- f. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- g. l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

### **Art. 13 Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in via breve e fuori dalla sede dell'Ente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto i 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al precedente comma, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo dell'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti; le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente. Tuttavia, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione a tutela degli Enti aderenti, le deliberazioni concernenti le lettere b), d) ed e) di cui all'art. 12, comma 2.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare l'Organo di revisione contabile.

### **Art. 14 Il presidente**

1. Il Presidente dell'Autorità è scelto tra amministratori locali e/o esperti del settore, è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) delle quote associative.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, con i Comuni e con i terzi.

3. Il Presidente :

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b. conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità;
- c. rappresenta l'Autorità di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
- d. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dagli uffici competenti
- e. cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento dell'Ente;

### **Art. 15 Il Vice Presidente**

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i propri componenti.

### **Art. 16 Vigilanza e controllo**

1. I componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

2. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione. In tal caso l'Assemblea provvede, secondo le modalità di cui all'art. 11, alla nomina dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

### **Art. 17 Il direttore**

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra gli iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Regione. L'incarico di Direttore determina:

- a. la tipologia del contratto di diritto privato a tempo determinato;
- b. gli eventuali compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni statutarie;
- c. i casi di risoluzione anticipata del rapporto;
- d. il trattamento economico;
- e. l'impegno orario settimanale;
- f. la durata, che non potrà essere inferiore ai cinque anni, eventualmente rinnovabile.

2. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti suindicati, a dipendenti dell'Autorità, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la «novazione» del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il Direttore non può esercitare altro impiego. Può assumere incarichi professionali esterni, dietro autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dall'Assemblea per il perseguimento dei fini dell'Ente.

5. Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione.

6. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti dell'Ente. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a. dirige l'Autorità;

## Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

- b. rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Autorità;
- c. assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
- d. cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e. propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità e per il suo organico sviluppo;
- f. predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g. nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Autorità;
- h. presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i. stipula i contratti;
- j. firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l. adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m. è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n. assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o. svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore, per gli argomenti indicati alle lettere d), f), g), h), i), j), m) e n) del presente comma, qualora il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi lo preveda, si avvale dei responsabili dei servizi all'uopo incaricati.

#### Art. 18 Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità è esercitato da un Organo di revisione monocratico, nominato dall'Assemblea, che dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

2. Il Revisore dei conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Autorità e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione; può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### Art. 19 Struttura gestionale

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione approva la dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno del personale dell'Ente, uniformandosi a criteri di economicità e competenza nonché ai criteri del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

2. La disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di assunzione sono contenute in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile e giuridica aventi caratteristiche di occasionalità e/o eccezionalità e/o connessi ad attività temporaneamente conferite all'Ente con specifici provvedimenti da parte di soggetti terzi, l'Ente può avvalersi di collaboratori esterni in possesso dei necessari requisiti di legge e individuati con procedure selettive o, qualora ne ricorrano i presupposti, tramite un incarico fiduciario. Per le rimanenti attività dette figure potranno essere reperite all'esterno, qualora l'Ente non disponga delle necessa-

rie professionalità al suo interno o vengano richieste prestazioni altamente specializzate o che non giustifichino un rapporto di lavoro dipendente data l'esiguità dell'impegno richiesto.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Autorità potrà avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

5. Il personale dell'Autorità, assunto a seguito di pubblico concorso in conformità alla normativa vigente, in caso di scioglimento, sarà trasferito agli Enti associati secondo il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazione all'Autorità stessa.

#### Art. 20 Organizzazione dei servizi contabili

1. L'Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. L'Autorità ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa. In nessun caso Regione Lombardia potrà essere chiamata alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Autorità, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

2. L'Ente, se non diversamente deciso dall'Assemblea, potrà adottare un sistema di contabilità finanziaria o di contabilità economica secondo le previsioni del codice civile. In questa ipotesi, dovrà mantenere una contabilità in grado di garantire gli adempimenti di cui al comma precedente.

#### Art. 21 Indennità e rimborsi spesa agli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione saranno riconosciuti compensi nei limiti di legge e delle previsioni di bilancio e avranno diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Autorità.

#### CAPO III GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

#### Art. 22 Finanziamenti

1. L'Autorità consegue i suoi scopi mediante:

- a. i proventi dei canoni demaniali al netto della quota di competenza regionale, i diritti di segreteria ed i rimborsi stabiliti dall'Assemblea;
- b. i mutui e le obbligazioni;
- c. i trasferimenti e i contributi statali, regionali, provinciali, comunali;
- d. i proventi dei servizi collegati all'attività principale eventualmente erogati;
- e. eventuali altri proventi, ordinari o straordinari.

2. L'Assemblea, detratte le spese di funzionamento dell'Autorità, annualmente stabilisce che una quota di canoni riscossi venga riservata, sulla base delle esigenze e disponibilità, ad uno specifico fondo per investimenti di interesse comune.

3. L'Autorità riconosce ai Comuni una quota di canoni demaniali commisurata ai servizi e alle manutenzioni effettuate direttamente dai Comuni stessi.

### **Art. 23 Patrimonio**

1. L'Autorità può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

2. Il patrimonio è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili eventualmente conferiti dagli Enti aderenti, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

3. Il patrimonio dell'ente è da configurarsi nel solo valore del complesso dei beni conferiti dagli enti aderenti e dai beni successivamente acquisiti dall'Ente.

### **Art. 24 Disposizioni generali**

1. L'Ente può gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii a carico della Regione o dei Comuni aderenti non interessati alle attività e/o servizi eventualmente erogati.

### **Art. 25 Servizio di tesoreria**

Il servizio di tesoreria, se previsto per legge, verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

### **CAPO IV RAPPORTI TRA GLI ENTI**

### **Art. 26 Raccordo con il territorio**

1. L'Ente, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia degli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e dal presente statuto in occasione delle convocazioni dell'Assemblea.

2. Il Presidente e il Direttore forniscono le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, dalla Regione Lombardia e dall'Organo di revisione per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

### **Art. 27 Controversie**

1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti rappresentati nell'Assemblea, la Regione Lombardia e l'Autorità di bacino, saranno deferite ad una Commissione Tecnica Paritetica composta da un rappresentante di ogni soggetto interessato alla controversia.

2. In caso di unanime composizione della controversia, le decisioni assunte dalla Commissione Tecnica Paritetica sono vincolanti per gli Enti rappresentati.

### **CAPO V TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE**

### **Art. 28 Trasparenza**

1. L'Autorità di bacino informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente, per garantire l'imparzialità della gestione, se non diversamente disposto per legge o per regolamento, sono pubblici e visibili ai cittadini.

2. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme regolamentari ne prevedano la pubblicazione vengono resi noti mediante l'affissione, all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino e sull'Albo del sito internet dell'Autorità stessa. La pubblicazione sul sito internet fa fede ai fini delle disposizioni di legge sugli enti locali.

### **Art. 29 Accesso e partecipazione**

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni

ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. L'accesso agli atti è regolato da un apposito regolamento dell'Autorità.

3. Il regolamento sul diritto di accesso determina, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

### **CAPO VI NORME FINALI**

### **Art. 30 Funzione normativa dello statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Autorità di bacino e ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, da leggi o direttive regionali, si applicano le norme previste per gli enti locali.

### **Art. 31 Entrata in vigore dello statuto**

1. La procedura di approvazione del presente Statuto è soggetta alle modalità previste dalla Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 art. 48.

2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. Il presente Statuto, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà sottoposto, per la presa d'atto, ai competenti Organi degli Enti rappresentati in Assemblea. La mancata presa d'atto non comporta l'automatico recesso del Comune che, qualora intenda esercitarlo, dovrà farlo con le modalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.

### **Art. 32 Revisione dello statuto**

1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e quando ne sia fatta richiesta:

- a) dalla Regione Lombardia;
- b) dal Consiglio di Amministrazione con formale atto approvato con voto unanime;
- c) dai componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

2. La proposta di revisione o di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 9, comma 4 del presente Statuto e sottoposta alla stessa procedura prevista per l'approvazione dello Statuto.

3. La revisione o modifica, se approvata, diventa efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

### **CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLA LUNGHEZZE COSTA**

#### Comuni

Lunghezza coste comunali <b>x 495</b>	+	Valore canoni introitati nel comune <b>x 495</b>
Lunghezza coste comuni aderenti		Valore totale canoni introitati nei comuni aderenti
_____		_____

#### Province

Risorse correnti versate dalla provincia al Consorzio <b>x 10</b>
Totale risorse correnti versate dalle province al Consorzio

## Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

**TABELLA GENERALE COMUNI RIVIERASCHI DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI**

Comuni	Aderenti	Prov	Bacino	Lunghezza costa in Km. (dato Regione Lombardia)
ABBADIA LARIANA	*	LC	LARIO	5,824
ALBAVILLA	*	CO	ALSERIO	1,024
ALSERIO	*	CO	ALSERIO	0,929
ANNONE DI BRIANZA	*	LC	ANNONE	3,712
ARREGNO	no	CO	LARIO	2,360
BELLAGIO	no	CO	LARIO	8,682
BELLANO	*	LC	LARIO	4,591
BLEVIO	*	CO	LARIO	3,016
BOSISIO PARINI	*	LC	PUSIANO	3,243
BRIENNO	no	CO	LARIO	4,335
CALOLZIOCORTE	*	LC	OLGINATE	2,552
CANZO	*	CO	SEGRINO	0,010
CAPIAGO INTIMIANO	*	CO	MONTORFANO	0,183
CARATE URIO	no	CO	LARIO	2,292
CERNOBBIO	*	CO	LARIO	2,722
CESANA BRIANZA	*	LC	ANNONE	0,377
CIVATE	*	LC	ANNONE	5,509
COLICO	*	LC	LARIO	11,647
COLONNO	*	CO	LARIO	1,808
COMO	no	CO	LARIO	6,509
CONSIGLIO DI RUMO	*	CO	LARIO	0,949
CREMIA	*	CO	LARIO	2,022
DERVIO	*	LC	LARIO	5,991
DOMASO	*	CO	LARIO	3,657
DONGO	*	CO	LARIO	2,825
DORIO	*	LC	LARIO	4,138
DUBINO	no	SO	MEZZOLA	0,888
ERBA	*	CO	ALSERIO/PUSIANO	2,104
EUPILIO	*	CO	PUSIANO	5,100
FAGGETO LARIO	*	CO	LARIO	2,579
GALBIATE	*	LC	ANNONE	2,809
			LARIO	0,242
GARLATE	*	LC	GARLATE	2,644
GERA LARIO	*	CO	LARIO	4,743
			MEZZOLA	0,491
GRAVEDONA	*	CO	LARIO	2,334
GRIANTE	*	CO	LARIO	2,899
LAGLIO	*	CO	LARIO	3,329
LECCO	*	LC	LARIO	5,029
			GARLATE	4,319
LENNO	*	CO	LARIO	3,721
LEZZENO	*	CO	LARIO	8,042
LIERNA	*	LC	LARIO	3,108
LONGONE AL SEGRINO	*	CO	SEGRINO	1,575
MALGRATE	*	LC	LARIO	1,654
MANDELLO DEL LARIO	*	LC	LARIO	10,477
MENAGGIO	*	CO	LARIO	4,831
MERONE	*	CO	PUSIANO	0,876
MOLTRASIO	no	CO	LARIO	2,778
MONGUZZO	*	CO	ALSERIO	1,871
MONTORFANO	*	CO	MONTORFANO	2,582

Comuni	Aderenti	Prov	Bacino	Lunghezza costa in Km. (dato Regione Lombardia)
MUSSO	*	CO	LARIO	1,219
NESSO	*	CO	LARIO	5,009
NOVATE MEZZOLA	*	SO	MEZZOLA	2,781
OGGIONO	*	LC	ANNONE	2,338
OLGINATE	*	LC	OLGINATE	2,958
OLIVETO LARIO	*	LC	LARIO	8,943
OSSUCCIO	*	CO	LARIO	1,429
PERLEDO	*	LC	LARIO	2,321
PESCATATE	*	LC	GARLATE	2,849
PIANELLO LARIO	*	CO	LARIO	1,710
POGNANA LARIO	*	CO	LARIO	2,093
PUSIANO	*	CO	PUSIANO	2,534
ROGENO	*	LC	PUSIANO	1,656
SALA COMACINA	no	CO	LARIO	2,840
SAMOLACO	*	SO	MEZZOLA	0,140
SAN SIRO	*	CO	LARIO	5,815
SORICO	*	CO	MEZZOLA	9,361
			LARIO	7,666
SUELLO	*	LC	ANNONE	0,682
TORNO	*	CO	LARIO	3,315
TREMEZZO	*	CO	LARIO	3,427
VALBRONA	*	CO	LARIO	1,540
VALMADRERA	*	LC	LARIO	2,719
VARENNA	*	LC	LARIO	6,020
VERCANÀ	*	CO	LARIO	0,570
VERCEIA	*	SO	MEZZOLA	4,732
VERCURAGO	*	LC	GARLATE	1,762
	<b>74</b>	<b>TOTALE</b>		<b>260,361</b>

**TABELLA COMUNI RIVIERASCHI DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI ADERENTI E RELATIVA QUOTA MILLESIMALE DI PARTECIPAZIONE**

Comuni	Prov	Bacino	Lunghezza costa (Km)	Canoni Concessioni Demaniali - riscossi nel 2011	Quota millesimale 2012
ABBADIA LARIANA	LC	LARIO	5,824	€ 65.256,13	<b>20,65</b>
ALBAVILLA	CO	MINORE	1,024	€ 0,00	<b>2,24</b>
ALSERIO	CO	MINORE	0,929	€ 0,00	<b>2,03</b>
ANNONE DI BRIANZA	LC	MINORE	3,712	€ 1.961,00	<b>8,34</b>
BELLANO	LC	LARIO	4,591	€ 88.042,88	<b>20,73</b>
BLEVIO	CO	LARIO	3,016	€ 62.413,00	<b>14,18</b>
BOSISIO PARINI	LC	MINORE	3,083	€ 1.387,00	<b>6,90</b>
CALOLZIOCORTE	LC	MINORE	2,552	€ 7.102,00	<b>6,44</b>
CANZO	CO	MINORE	0,551	€ 0,00	<b>1,20</b>
CAPIAGO INTIMIANO	CO	MINORE	0,183	€ 0,00	<b>0,40</b>
CERNOBBIO	CO	LARIO	2,722	€ 86.330,74	<b>16,44</b>
CESANA BRIANZA	LC	MINORE	0,377	€ 0,00	<b>0,82</b>
CIVATE	LC	MINORE	5,509	€ 3.685,00	<b>12,48</b>
COLICO	LC	LARIO	11,647	€ 51.072,56	<b>31,64</b>
COLONNO	CO	LARIO	1,808	€ 29.282,00	<b>7,51</b>
CREMIA	CO	LARIO	2,022	€ 45.970,00	<b>10,01</b>
DERVIO	LC	LARIO	5,991	€ 115.839,16	<b>27,17</b>



## Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

Comuni	Prov	Bacino	Lunghezza costa (Km)	Canoni Concessioni Demaniali - riscossi nel 2011	Quota millesimi male 2012
DOMASO	CO	LARIO	3,657	€ 111.249,54	<b>21,51</b>
DONGO	CO	LARIO	2,825	€ 146.680,88	<b>24,01</b>
DORIO	LC	LARIO	4,138	€ 7.318,00	<b>9,92</b>
ERBA	CO	MINORE	2,104	€ 0,00	<b>4,59</b>
EUPILIO	CO	MINORE	5,100	€ 0,00	<b>11,13</b>
FAGGETO LARIO	CO	LARIO	2,579	€ 24.306,00	<b>8,59</b>
GALBIATE	LC	MINORE	3,051	€ 14.549,00	<b>8,43</b>
GARLATE	LC	MINORE	2,644	€ 70.396,41	<b>14,33</b>
GERA LARIO	CO	LARIO	5,234	€ 164.292,00	<b>31,41</b>
GRAVEDONA ED UNITI	CO	LARIO	3,283	€ 77.824,00	<b>16,63</b>
GRIANTE	CO	LARIO	2,899	€ 145.864,00	<b>24,07</b>
LECCO	LC	LARIO	9,348	€ 279.574,10	<b>54,41</b>
LENNO	CO	LARIO	3,721	€ 42.730,00	<b>13,32</b>
LEZZENO	CO	LARIO	8,042	€ 110.240,02	<b>30,96</b>
LIERNA	LC	LARIO	3,108	€ 332.126,59	<b>47,18</b>
LONGONE AL SEGRI-NO	CO	MINORE	1,575	€ 0,00	<b>3,44</b>
MALGRATE	LC	LARIO	1,654	€ 22.744,02	<b>6,38</b>
MANDELLO DEL LARIO	LC	LARIO	10,477	€ 382.178,93	<b>69,35</b>
MENAGGIO	CO	LARIO	4,831	€ 185.610,00	<b>33,12</b>
MERONE	CO	MINORE	0,876	€ 400,00	<b>1,96</b>
MONGUZZO	CO	MINORE	1,871	€ 400,00	<b>4,13</b>
MONTORFANO	CO	MINORE	2,582	€ 0,00	<b>5,64</b>
MUSSO	CO	LARIO	1,219	€ 55.155,00	<b>9,37</b>
NESSO	CO	LARIO	5,009	€ 41.046,97	<b>15,93</b>
NOVATE MEZZOLA	SO	MINORE	2,781	€ 11.874,00	<b>7,52</b>
OGGIONO	LC	MINORE	2,338	€ 2.602,00	<b>5,42</b>
OLGINATE	LC	MINORE	2,958	€ 11.153,00	<b>7,81</b>
OLIVETO LARIO	LC	LARIO	8,943	€ 272.219,25	<b>52,63</b>
OSSUCCIO	CO	LARIO	1,429	€ 44.590,00	<b>8,54</b>
PERLEDO	LC	LARIO	2,321	€ 68.676,80	<b>13,42</b>
PESCALE	LC	MINORE	2,849	€ 86.072,94	<b>16,69</b>
PIANELLO LARIO	CO	LARIO	1,710	€ 21.565,00	<b>6,36</b>
POGNANA LARIO	CO	LARIO	2,093	€ 93.530,02	<b>15,94</b>
PUSIANO	CO	MINORE	2,534	€ 4.280,00	<b>6,05</b>
ROGENO	LC	MINORE	1,656	€ 6.636,00	<b>4,42</b>
SAMOLACO	SO	MINORE	0,140	€ 0,00	<b>0,31</b>
SAN SIRO	CO	LARIO	5,815	€ 123.993,00	<b>27,78</b>
SORICO	CO	LARIO	17,027	€ 25.679,50	<b>40,30</b>
SUELLO	LC	MINORE	0,682	€ 844,00	<b>1,59</b>
TORNO	CO	LARIO	3,315	€ 64.588,00	<b>15,09</b>
TREMEZZO	CO	LARIO	3,427	€ 128.892,00	<b>23,16</b>
VALBRONA	CO	LARIO	1,540	€ 3.005,00	<b>3,73</b>
VALMADRERA	LC	LARIO	2,719	€ 97.933,67	<b>17,85</b>
VARENNA	LC	LARIO	6,020	€ 172.842,80	<b>34,16</b>
VERCANA	CO	LARIO	0,570	€ 9.563,00	<b>2,41</b>
VERCEIA	SO	MINORE	4,732	€ 6.314,50	<b>11,10</b>
VERCURAGO	LC	MINORE	1,762	€ 40.155,00	<b>8,73</b>

Comuni	Prov	Bacino	Lunghezza costa (Km)	Canoni Concessioni Demaniali - riscossi nel 2011	Quota millesimi male 2012
	<b>64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>226,729</b>	<b>€ 4.070.036,41</b>	<b>990,00</b>
PROVINCIA DI CO-MO	CO	LARIO e MINORE		€ 55.000,00	<b>7,05</b>
PROVINCIA DI LEC-CO	LC	LARIO e MINORE		€ 23.000,00	<b>2,95</b>
					<b>1000,00</b>